

STATUTO

**CLS PROVIDENTIA S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARONNO VA VIA VOLPI 10

Numero REA: VA - 363076

Codice fiscale: 03580420127

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

----- ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 559/486 -----
----- DOTT. CARLO RONCORONI - NOTAIO IN VARESE -----

----- *** -----

----- **STATUTO** -----

Articolo 1 -----

Denominazione -----

1. La società è denominata: -----

----- **"CLS PROVIDENTIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**. -----

Articolo 2 -----

Oggetto -----

2.1 La società non ha scopo di lucro e intende esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 155/2006, attraverso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. -----

In particolare la Società ha ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nanoparticelle di cellulosa (CNS) nella doppia versione di nanofibre e di nanocristalli, prodotte partendo da fibre e microfibre di cellulosa di dimensioni millimetriche, attraverso diverse tecniche innovative (meccaniche, enzimatiche, chimiche, ecc.) in grado di ridurre a dimensioni nanometriche la cellulosa. -----

Tale processo di produzione avverrà utilizzando i sottoprodotti dell'industria cartaria, tessile ed alimentare, biomasse di origine agricola, maceri e rifiuti di natura cellulosica per realizzare prodotti innovativi con ridotto impatto ambientale, in sospensione acquosa, anidro per essiccaimento o liofilizzati, che consentiranno, altresì, la sostituzione o il minore impiego di materiali di sintesi (polimeri plastici e additivi sintetici). La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema si realizzerà, quindi, sia attraverso l'impiego di scarti di produzione che avrà come primo effetto la riduzione dei rifiuti immessi nell'ambiente, sia attraverso la produzione di materiali ecologici in grado di sostituire l'utilizzo di materiali a forte impatto ambientale. --

La società potrà svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione sui prodotti realizzati e le materie prime anche mediante attività di laboratorio e test. -----

2.2 La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società. -----

Articolo 3 -----

Sede -----

3. La società ha sede in Saronno. -----

Articolo 4 -----

Durata -----

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. -----

Articolo 5 -----

Assenza di scopo di lucro -----

5. La Società ha l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. -----

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. -----

Articolo 6 -----

Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari -----

6.1 Il capitale sociale è di euro 1645000 (unmilione seicento quarantacinquemila). -

6.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

6.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. -----

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

6.5 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, essa potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali. -----

6.6 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi prestatori di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, nei limiti dell'art. 3, comma 2 lett. c), del D.Lgs 155/06. -----

6.7 La società può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge ed in particolare dell'art. 3, comma 2 lett. c), del D.Lgs 155/06. -----

La competenza all'emissione dei titoli di debito è attribuita all'organo amministrativo, che ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese. -----

Articolo 7 -----

Domiciliazione -----

7.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori. -----

7.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima. -----

Articolo 8 -----

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi -----

8.1 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - comunque nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 9 del D.Lgs 155/06 - è soggetto alla seguente disciplina. -----

Ai fini del presente articolo 8, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre

alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. -----

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso di operatività del successivo articolo 9. -----

8.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata (la "Comunicazione per la Prelazione"). - I soci destinatari della Comunicazione per la Prelazione devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della Comunicazione per la Prelazione. -----

8.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

8.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato. ---

8.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente che in ogni caso non può essere superiore al valore nominale nel rispetto del D.Lgs. 155/06. -----

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso. -----

8.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. ----- Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. -----

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. ----

8.8 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento. -----

8.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società. -----

8.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

8.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. -----

Articolo 9 -----

Equity crowdfunding - Diritto di covendita - Comunicazione dei patti parasociali -

9.1 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, essa potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al “Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line”, come di volta in volta modificato (il “Regolamento Consob”). -----

9.2 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (la “Partecipazione di Controllo”), i soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portali on line (esclusi eventuali successivi aventi causa) - diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori indicati nel Regolamento Consob - avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il “Diritto di Covendita”), secondo le modalità nel seguito descritte. -----

9.3 Il Diritto di Covendita sarà efficace fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa e comunque per tre anni dalla conclusione dell’offerta effettuata mediante il portale on line e potranno essere esercitati nel rispetto del D.Lgs. 155/06. -----

9.4 I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate. -----

9.5 Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all’esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all’offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un’identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita. -----

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l’intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell’offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la “Comunicazione per il Diritto di Covendita”).

9.6 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita. -----

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione. -----

9.7 I trasferimenti realizzati a seguito dall’esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del Diritto di Covendita di cui all’articolo 9.6 che precede, secondo le modalità indicate nell’offerta del terzo acquirente. -----

Nell’ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all’acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali. -----

9.8 Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società. -----

9.9 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la

procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società. -----

Articolo 10 -----

Morte del socio -----

10. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 8.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società. -----

Articolo 11 -----

Recesso -----

11.1. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 155/06 e, le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni. -----

11.2 In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, il socio cessato ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 155/06, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. -----

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci. -----

11.3 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei soci. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. -----

11.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata a.r., a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notifica di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non ricorra all'assemblea. ---

Articolo 12 -----

Amministratori -----

12.1 La società, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 155/06 è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----

12.2 Gli amministratori possono essere anche non soci. In ogni caso l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 155/2006. -----

11.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. -----

Articolo 13 -----

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori -----

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. -----

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili. -----

13.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. -----

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. -----

Articolo 14 -----

Consiglio di amministrazione -----

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

14.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. -----

Articolo 15 -----

Adunanze del consiglio di amministrazione -----

15.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -

15.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera. -----

15.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione. -----

15.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

15.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

15.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Articolo 16 -----

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati -----

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. - In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

16.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.. -----

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. -----

16.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c.. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. -----

Articolo 17 -----

Rappresentanza -----

17.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. -----

17.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. -----

17.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. -----

Articolo 18 -----

Compensi degli amministratori -----

18. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 155/2006, può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva assemblea o decisione dei soci, un compenso annuale, nonché l'eventuale accantonamento annuale di una somma stabilita in misura fissa o in percentuale rispetto agli emolumenti o agli utili, da corrispondere loro a titolo di indennità di fine mandato. -----

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti

dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. -----

Articolo 19 -----

Organo di controllo e revisione legale dei conti -----

19.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore. -----

19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nel caso del superamento di due dei limiti nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti alla metà e negli altri casi previsti dalla legge. -----

19.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

19.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. -----

19.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. -----

Oltre alle cause di ineleggibilità a sindaco o di decadenza dalla carica disposte dal codice civile, non posso ricoprire la carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs 155/2006. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Ha, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del DLgs 155/06. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 23. -----

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine può richiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. -----

19.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge. -----

19.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. -----

Articolo 20 -----

Decisioni dei soci -----

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

20.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese. ---

20.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

20.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun

socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. -----

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta. -----

20.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. -----

Articolo 21 -----

Assemblea -----

21.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

21.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 7, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

21.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera. -----

21.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

Articolo 22 -----

Svolgimento dell'assemblea -----

22.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

22.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. -----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

22.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. -----

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. -----

22.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. -----

22.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio. -----

Articolo 23 -----

Quorum -----
23.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----
23.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
23.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----
23.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----
Articolo 24 -----
Bilancio -----
24.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----
2424.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.. -----
2424.3 L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 155/2006 e, previa approvazione dei soci, procedere al depositato presso il registro delle imprese unitamente al bilancio di esercizio. -----
Articolo 25 -----
Scioglimento e liquidazione -----
25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge. -----
25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. -----
25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -----
- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- a chi spetta la rappresentanza della società; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----
- la destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs 155/2006. --
25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici - previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del D.Lgs 155/2006. -----
Articolo 26 -----
Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività -----
26.1 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. -----
26.2 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 18 della legge 11 agosto 1991, n. 266. -----

26.3 I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali -

Articolo 27 -----

Clausola compromissoria -----

27.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. -----

27.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina. -----

27.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. -----

27.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. -----

27.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra. -----

27.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. -----

Articolo 28 -----

Disposizioni applicabili -----

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni. e del D.Lgs155/2006, nonché delle altre disposizioni legislative vigenti in materia. -----

28.2 La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2498-bis, comma secondo c.c. E' escluso, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs155/2006 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da imprese private con finalità di lucro. --

Firmato Pasqualino Cau -----

Carlo Roncoroni -----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai

sensi dell'art. 23, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso "Registro Imprese".

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.